




# LE VARIETA' VEGETALI

NETVAL WINTER SCHOOL  
CORTINA D'AMPEZZO

1° marzo 2018



L'oggetto della protezione delle privative per novità vegetale è



....una varietà vegetale

## Come si definisce una varietà vegetale?

2. Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un **UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO**, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:

- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [*omogeneità*]
- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche [*distintività*]
- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. [*stabilità*]

# Proteggibilità delle nuove varietà vegetali

Una varietà vegetale per essere proteggibile deve essere

- a) **distinta**,
- b) **omogenea**,
- c) **stabile**
- d) nuova
- e) avere adatta denominazione varietale

# Distintività

Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell'Articolo 51.

## Esempio di valutazione della distintività






### Esempio di distintività

Carattere	Varietà nota	Varietà 1	Varietà 2
Fioritura	precoce	precoce	media
Forma del fiore	rosacea	rosacea	rosacea
Colore del fiore	rosso	rosso	rosso
Forma del frutto	conica	conica	oblunga
Colore della polpa frutto	giallo-arancio	giallo/giallo-arancio	giallo

# Omogeneità

Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distintività, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

# Esempio di mancanza di omogeneità






# Stabilità

Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distintività nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.

# Esempio di mancanza di stabilità

1<sup>a</sup> generazione



2<sup>a</sup> generazione



3<sup>a</sup> generazione



# Novità

1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51, i **costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà** non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all'articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) più di un anno prima della summenzionata data all'interno del territorio della Comunità;

b) più di quattro anni o, per le specie arboree o viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.

Atti commerciali fuori UE

Atti commerciali in  
UE


Deposito  
CPVO

Max 4  
anni

max 1  
anno

Max 6 anni

Atti commerciali fuori UE  
varietà legnose





Un quesito frequente posto dai costitutori è se la loro varietà soddisfa il requisito della novità se

È stata oggetto di prove sperimentazione

**oppure**



È stata descritta in pubblicazioni scientifiche



La data critica per poter stabilire la proteggibilità di un'invenzione  
è la data del primo atto commerciale



# Allo scopo dello sfruttamento della varietà



Atti di reale  
carattere  
sperimentale  
non sono lesivi  
della novità



Nel caso di privative per  
nuove varietà vegetali, una  
pubblicazione scientifica



Non è lesiva della novità

Diverso dal  
concetto di novità dei brevetti per  
invenzione




Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da **tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico** nel territorio dello Stato o all'estero **prima della data di deposito della domanda di brevetto**, mediante una **descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.**

## Alcune riflessioni su un caso attuale



## Alcune ipotesi di lavoro sul caso del pomodoro Sun Black



1. Il contenuto in antociani è legato alla presenza di un unico gene
2. Il gene in questione è stato scoperto solo in conseguenza di questa ricerca, dunque può essere considerato nuovo; inoltre non è necessario il ripetuto uso di altre varietà per produrla
3. Il gene è trasferibile “facilmente” in altre specie di pomodoro
4. Nessun atto commerciale riguardante la varietà, nel senso in precedenza esposto, ha avuto luogo




I. Quali sono le strategie disponibili?

II. A quali condizioni possono essere realizzate?

III. Quali sono i loro vantaggi/svantaggi?

# I. Le strategie disponibili



## II. A quali condizioni possono essere realizzate?

Brevetto per invenzione  
sul gene



Nessuna disponibilità al pubblico del  
gene

Sostanzialmente nessuna  
pubblicazione *enabling* relativa  
al gene



## II. A quali condizioni possono essere realizzate?

Privativa per novità  
vegetale sulla varietà



Nessuna commercializzazione del materiale di propagazione o del prodotto di raccolta; non influente la possibilità che la varietà sia menzionata in pubblicazioni



### III. Quali sono i loro vantaggi/svantaggi?

## Brevetto per invenzione sul gene/ protezione della pianta $\neq$ varietà

**Vantaggi:** maggiore protezione,  
applicabilità a specie, possibilità di vantare  
diritti anche sulle generazioni successive e  
su altre piante incorporanti il gene



**Svantaggi:** difficoltà gestionali, costi più  
elevati

### III. Quali sono i loro vantaggi/svantaggi?

#### Marchio d'impresa

**Vantaggi:** bassi costi e maggiore facilità di gestione



**Svantaggi:** protezione solo sul nome e non sulla varietà/pianta

### III. Quali sono i loro vantaggi/svantaggi?

Privativa per novità  
vegetale sulla varietà

**Vantaggi:** relativa semplicità di procedura,  
costi più bassi, minori oneri di gestione



**Svantaggi:** protezione limitata alla specifica  
varietà, prodotti ottenuti da varietà non  
compresi nell'ambito di tutela



E' possibile utilizzare  
contemporaneamente tutte e  
tre le opzioni precedenti

# GRAZIE per l'attenzione!

Per qualsiasi dubbio...



**Paolo Di Giovine, PhD**  
***European & Italian Patent Attorney***  
email: [paolo.digiovine@sib.it](mailto:paolo.digiovine@sib.it)  
telefono: +39 06 695441

**Società Italiana Brevetti**  
**Piazza di Pietra, 39**  
**00186 Roma, Italia**  
[www.sib.it](http://www.sib.it)